



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4115 del 2019, proposto da Gardasanic Ines in proprio e quale legale rapp.te della Jennifer Games di Gardasanic Ines & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Nervi in Roma, via Sallustiana n. 26;

***contro***

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Renate Von Guggenberg, Lukas Plancker e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Art. 32 - Associazione Italiana per i Diritti del Malato - Aidma, Comune di Bolzano, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Centro Culturale La Sentinella, Wu Cong in proprio e quale Socio legale rappr. della Wu Snc di Cong & Zhang Xuefen, Pascarella Giovanni in qualità di titolare dell'Omonima Impresa Individuale, Istituto Comprensivo Merano 2 - Scuola Elementare G. Galilei, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Centro Giovanile il Melograno, C.N.G.E.I. - Sezione di Bolzano - Secondo Gruppo, Irony Games S.r.l., Vitiello

Giovanni in proprio e quale legale rappr.te pro tempore della Pragma S.r.l., Dario Luca in proprio e quale legale rappr.te della Eurobar di Prieth Margherita & C Sas, Sala Giochi Rossi di Rossi Michele e C. S.a.s., Istituto Comprensivo Vipiteno Secondo, non costituiti in giudizio; Nihao S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:  
Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

***per la revocazione***

della sentenza del Consiglio di Stato- SEZ. VI n. 1618/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Bolzano e della Nihao S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 settembre 2022 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati Geronimo Carlo Cardia per sé e per delega di Michele Busetti, e Luca Graziani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso di primo grado la sig.ra Gardasanic Ines, in proprio e quale legale rappresentante della Jennifer Games di Gardasanic Ines & C. impugnava il provvedimento n. 7.1/73.09/232470/BE/GT del 15.04.2016 con il quale veniva disposta la pronuncia di decadenza del provvedimento del Presidente della Provincia del 14.02.2013, prot. n. 7.1/73.09/111595/13/GT con il quale l'odierna ricorrente è stata autorizzata alla gestione della "sala dedicata" sita a Merano, in via U. Foscolo 38, a partire dall' 01.01.2016, in quanto l'esercizio si trovava in un raggio di 300 m da un asilo, un parco giochi nonché da tre differenti istituti scolastici, considerati, ai sensi dell'art. 5bis della L.P. n. 13/1992 luoghi sensibili,
2. Con la sentenza n. 341/2016 il T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano respingeva il ricorso.
3. Avverso tale sentenza l'odierna ricorrente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato formulando i seguenti motivi di diritto:
  - violazione di legge in relazione all'art 5 bis della l.p. Bolzano 13.05.1992 n. 13 e art 21 nonies l. 241/1990
  - violazione di legge sia in relazione al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189
  - Omesso esame di violazione di legge rispetto alle norme di cui al D.L. 13 agosto 2011, n. 138
  - Omesso esame violazione di legge rispetto all'art. 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180
  - *Questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5 bis della legge provinciale Bolzano l.p. n. 13/1992 in relazione agli articoli 3, 32, 41, 117, ii comma lettere e), b) e m) cost. e violazione degli articoli 8, 9 e 10 dello statuto della Regione Trentino Alto Adige*”, pagine da 20 a 36 del ricorso innanzi al consiglio di stato.

- Le “tensioni” con le direttive comunitarie e gli articoli 49 e 56 del TFUE (già articoli 43 e 49 del TCE)

4. La Provincia Autonoma di Bolzano si costituiva in giudizio per resistere al gravame.

5. Intervenivano in giudizio Codacons e l’associazione “Art. 32 – Associazione italiana per i diritti del malato”, insistendo per il rigetto dell’appello.

6. Con ordinanza cautelare n. 609/2017 questo Consiglio di Stato accoglieva la domanda cautelare presentata dall’appellante e per l’effetto sospendeva la sentenza appellata.

7. Con ordinanza collegiale n. 3309/2017 il Consiglio di Stato disponeva la riunione del giudizio con i ricorsi RG n. 943/2017 (soc. Irony Games srl), RG n. 1110/2017 (G. Vitiello Pragma srl), RG n. 1114/2017 (Luca Dario - Eurobar); RG n. 1133/2017 (Giovanni Vitiello -Pragma srl) a fronte della parziale connessione soggettiva ed oggettiva e dell’identità delle questioni versate in giudizio.

8. Con il medesimo provvedimento il Collegio, premettendo che le sentenze oggetto d’appello avevano, tra l’altro, *“respinto il motivo di ricorso incentrato sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis l. prov. n. 13/1992 sotto il profilo del contrasto con l’art. 41 Cost. – in quanto, secondo l’assunto delle imprese ricorrenti, il citato articolo di legge, laddove individua una serie di siti c.d. sensibili in un raggio di 300 m dalle sale giochi, di fatto produrrebbe un effetto espulsivo dell’attività d’impresa, di per sé lecita, dall’intero territorio dei Comuni in cui si trovano le sale da gioco gestite dalle imprese medesime, se non dall’intero territorio provinciale, nel senso che la distanza minima prevista e l’ampiezza del catalogo dei luoghi ritenuti sensibili renderebbero praticamente impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità dei Comuni della Provincia di Bolzano, compresi quelli concretamente interessati dai ricorsi di cui è causa, come emergerebbe dalle relazioni peritali prodotte in giudizio – e che i relativi motivi sono stati devoluti in appello, accompagnati dalla richiesta istruttoria di*

disporre consulenza tecnica d'ufficio", ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

*«Esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, dica il consulente tecnico d'ufficio, in base allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili nei settori disciplinari che qui vengono in rilievo ed alla luce della letteratura scientifica in materia:*

*(i) se – previa analisi della struttura della domanda e dell'offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quali quelle gestite dalle odierne appellanti, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nei Comuni di ubicazione degli esercizi di cui è causa e nei Comuni limitrofi (sempre in ambito provinciale) sul cui territorio l'attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l'applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell'art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato de quo, e se, in particolare (come assunto dagli odierni appellanti), sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell'intero segmento di mercato in ambito provinciale;*

*(ii) se sia attendibile ritenere che l'eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioco in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori (tenuto conto del comportamento del consumatore medio) e, correlativamente, sull'attività d'impresa, tenuto conto dell'assetto territoriale provinciale e dei Comuni di ubicazione degli esercizi gestiti dagli odierni appellanti;*

*(iii) quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori disposti, nelle nuove condizioni comparate con quelle precedenti, ad accedere ai servizi offerti dalle odierne parti appellanti alle nuove condizioni imposte dalla censurata disciplina provinciale».*

9. Espletata la consulenza tecnica la causa veniva trattenuta a decisione: con sentenza n. 1618/2019 il Consiglio di Stato – Sez. VI, previa riunione con i giudizi

sub RG n. 764/2017, n. 943/2017, n. 1110/2017, n. 1114/2017, n. 1133/2017, n. 1248/2017, n. 1365/2017, n. 1474/2017 e n. 2998/2017 vertenti su questioni analoghe, respingeva i ricorsi.

9.1. Con l'anzidetta decisione la Sezione ha ritenuto infondate le censure proposte avverso le statuizioni del TRGA che rilevavano la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis della L.P. Bolzano n. 13/92, per asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 117 comma 2, lett. e), h) e m), e 118 della Costituzione.

9.2. Quanto ai profili di contrarietà con l'art. 117 della Costituzione, in relazione al riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma, la sentenza ha rilevato che si trattava di questioni sostanzialmente già affrontate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 300/2011, n. 220/2014.

9.3. Quanto ai profili di contrarietà della norma provinciale con il diritto euro-unitario, la sentenza ha ritenuto corrette le statuizioni del TRGA alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause C-344/2013, C-367/2013, C-33/2013, C-70/2010, C-77/2010 e C-212/08; ha inoltre precisato che anche in sede d'appello non sussistessero i presupposti per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE, in relazione all'obbligo delle giurisdizioni di ultima istanza contemplato all'art. 267, comma 3, TFUE, poiché le questioni da sottoporre alla Corte risultavano essere già state acclarate con i citati precedenti.

9.4. Con riferimento alla prospettata illegittimità costituzionale della norma provinciale in riferimento all'art. 41 della Costituzione, la sentenza ha ritenuto trattarsi di profilo non trattato *ex professo* dalla Corte Costituzionale nei precedenti citati; inoltre, sul punto la sentenza ha precisato preliminarmente che:

(i) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis della L.P. n. 13/92 per contrasto con l'art. 41 della Costituzione, veniva dedotta sotto il profilo che la

norma citata produrrebbe un effetto espulsivo dell'attività, imprenditoriale e di per sé lecita, delle sale giochi dall'intero territorio dei Comuni in cui si trovano le sale da gioco gestite dalle imprese appellanti, se non dall'intero territorio della Provincia di Bolzano, a causa dell'obbligo di rispettare determinate distanze minime da numerosi luoghi ritenuti sensibili;

(ii) il parametro di legittimità costituzionale costituito dall'art. 41 Cost., e l'ivi contenuta clausola sociale, deve essere rapportato al principio di ragionevolezza ex art. 3, comma 2, Cost., la cui valutazione deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti, nella sua insindacabile discrezionalità, dal legislatore;

(iii) ai fini del sommario e preventivo giudizio di delibazione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità insorta nel processo “*è irrilevante che le valutazioni da compiere in via deliberativa richiedano un procedimento ermeneutico anche non agevole, né breve, come appunto, nel caso di specie, in cui s'impone una ricognizione degli effetti scaturenti dalla disposizione di legge sospetta di incostituzionalità sul settore di mercato da essa inciso*”, soggiungendo che la questione non poteva essere decisa sulla base dell' *id quod plerumque accidit* o su altre massime di comune esperienza o sul fatto notorio, rendendosi perciò necessario il ricorso ad una consulenza tecnica.

9.4.1. Nel merito la sentenza, della cui revocazione si tratta, ha ritenuto la questione di costituzionalità manifestamente infondata essendo emerso dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio che:

(i) l'obbligo di osservare determinate distanze dai siti sensibili individuati dall'art. 5 bis della L.P. n. 13/92 non determina, in nessuno dei comuni presi in considerazione, l'interdizione/espulsione assoluta degli esercizi gestiti dalle imprese appellanti dal territorio dei singoli comuni interessati, e tanto meno dal territorio dell'intero territorio provinciale;

(ii) l'attuale configurazione dell'offerta provinciale di sale da gioco mostra che esse, nel corso degli anni passati, hanno operato in modo da rendere la localizzazione irrilevante ai fini della raccolta di gioco: infatti, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2017, la raccolta di gioco è risultata indipendente dalla distribuzione delle sale da gioco sul territorio, e i differenti risultati in termini di raccolta di gioco per singolo apparecchio sembrano determinati da fattori differenti, probabilmente riconducibili alla tipologia e alla varietà dei giochi offerti. Tale affermazione è supportata, in particolare, dal raffronto tra i dati di raccolta nella media annuale, relativamente al periodo 2011-2017, e la stima della raccolta di gioco effettuata tenendo conto della ricollocazione degli esercizi: la sentenza precisa, a tale proposito, che il ctu ha stimato tale raccolta di gioco sia sulla base del comportamento attribuibile a operatori economici razionali, sia sulla base delle caratteristiche del consumatore/giocatore medio descritto nello studio indipendente dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR. Lo studio citato, in particolare, rivela che i consumatori c.d. problematici (cioè quelli esposti al rischio di sviluppare dipendenza dal gioco) e quelli patologici (cioè quelli che già hanno sviluppato una dipendenza) sono più propensi a frequentare le sale da gioco anche dopo eventuali spostamenti.

9.4.2. Alla luce di tali considerazioni la sentenza della cui revocazione si tratta ha concluso nel senso di escludere che la disciplina provinciale possa determinare una espulsione dal mercato delle imprese appellanti, sia sotto il profilo dell'interdizione assoluta dai singoli territori comunali, sia sotto il profilo dell'abbattimento delle raccolte e dei ricavi, e che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale della disciplina provinciale rispetto all'art. 41 della Costituzione sia connotata da manifesta infondatezza.

9.5. Relativamente alla prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis della L.P. n. 13/92 rispetto all'art. 3 della Costituzione, in relazione alla adeguatezza della medesima rispetto ai fini di preservare il contesto urbano, i danni alla viabilità e alla quiete pubblica, a prevenire il gioco d'azzardo preservando determinate categorie di persone, la sentenza della cui revoca si tratta ha ritenuto che il legislatore provinciale abbia esercitato discrezionalità che gli compete in maniera corretta, mediante scelte connotate da indubbia ragionevolezza.

9.5.1. Appurato, infatti, che lo spostamento delle sale da gioco è idoneo a indurre una significativa riduzione del gioco nei giocatori "sociali", cioè quelli non già affetti da ludopatia o a rischio di cadere nella ludopatia, e *“sebbene secondo le valutazioni del c.t.u. tale categoria di giocatori sia caratterizzata da un profilo di rischio assente o basso rispetto alla possibilità di sviluppare comportamenti patologici di gioco”*, il distanziamento imposto dalla norma provinciale appare uno strumento non implausibile di prevenzione della ludopatia, ancorché tale interpretazione sia *“controversa nella letteratura del settore”*. In particolare, la sentenza in esame ha richiamato la tabella 3.1. allegata alla relazione del consulente tecnico, la quale mostra che nel decennio 2007-2017 la percentuale di giocatori con profili di rischio è cresciuta nella fascia di età che va dai 15 ai 34 anni, dimostrando così l'importanza di mantenere una certa distanza delle sale da gioco rispetto ai siti frequentati dalla popolazione giovane.

9.5.2. *“Né le considerazioni innanzi svolte “ - precisa, ulteriormente, la sentenza in esame – “possono ritenersi infirmate dalle osservazioni del c.t.u. per cui la contrazione dei segmenti di domanda da servire porterebbe inevitabilmente gli operatori degli esercizi dedicati a concentrare le proprie strategie commerciali verso i giocatori non occasionali, disposti a spostarsi per soddisfare il proprio bisogno di giocare....”*: è vero che tale circostanza potrebbe attirare un maggior numero di giocatori a rischio verso le sale da gioco, ma si

tratterebbe di un effetto negativo nel breve termine, da affrontare in un momento successivo con interventi adeguati incentrati sulle categorie dei giocatori problematici; al presente *“appare dirimente la non implausibile efficacia preventiva sulle categorie dei giocatori sociali/occasionalisti e delle fasce giovanili, onde impedirne un’evoluzione in senso patologico nel comportamento di gioco”*.

9.5.3. Le considerazioni che precedono valgono poi, a mettere la norma provinciale al riparo da eventuali dubbi di difformità rispetto al diritto europeo, tenuto conto del fatto che anche quest’ultimo ritiene prevalenti le esigenze di tutela della salute rispetto a quelle di ordine economico.

9.6. La sentenza ha poi motivato l’opponibilità dei risultati dalla c.t.u. anche nel ricorso rubricato ai numeri di R.G. 2998/2017, ed ha confermato la statuizione del TRGA secondo cui l’art. 5 bis della L.P. n. 13/92 è applicabile anche alla sala da giochi Rossi di Vipiteno e quella gestita dalla Pragma s.r.l., in Ortisei: ciò perché le indicate sale da gioco sono ubicate in prossimità di siti che *“appaiono essere stati ricondotti correttamente nell’alveo delle categorie legislativamente predeterminate.”*.

9.7. La sentenza conclude per la reiezione degli appelli, *“con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisorii”*.

10. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto ai sensi dell’art. 106 c.p.a., Gardasanic Ines, in proprio e quale legale rappresentante della Jennifer Games di Gardasanic Ines & C. ha chiesto la revocazione della pronuncia di cui si è dato conto nei paragrafi che precedono, deducendo due errori di fatto revocatori ex art. 395, n. 4) c.p.c.

11. Si è costituita in giudizio la società Nihao S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Zhu Jian Bo, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

12. Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la loro infondatezza nel merito.

13. Ha spiegato intervento anche il CODACONS, eccepndo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
14. Con ordinanza cautelare n. 3351/2019 il Collegio ha concesso la sospensione cautelare della sentenza n. 1618/2019.
15. Con ordinanza n. 3288/2020 il Collegio ha disposto la riunione del presente ricorso con i ricorsi n. 4054/2019, 4067/2019 e 4115/2019, ai sensi dell'art 96 c.p.a., e contestualmente ha dichiarato l'interruzione del processo per il decesso di Giovanni Vitiello, ricorrente nel ricorso n. 4062/2019.
16. In seguito alla riassunzione dei giudizi, il Collegio ha pronunciato una nuova ordinanza (n 3956/2021) di interruzione del processo a causa del fallimento della società Irony Games, ricorrente nel ricorso n. 4067/2019.
17. Le parti hanno riassunto il giudizio, ciascuna con separato atto di costituzione in riassunzione.
18. La causa veniva chiamata per la discussione in occasione dell'udienza pubblica del 15.09.2022, a seguito della quale veniva trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

19. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 1618/2019, ritenuta effetto di un errore di fatto che avrebbe determinato l'omessa pronuncia sui motivi d'appello sollevati dall'appellante nonché il travisamento del contenuto della consulenza tecnica d'ufficio firmata dal CTU professor Cesare Pozzi.
20. Preliminarmente occorre dare atto che il presente ricorso (n. 4115/2019) viene definito con sentenza separata rispetto ai ricorsi n. 4054/2019, 4067/2019 e 4062/2019, ai quali era stato precedentemente riunito, in quanto assegnata a diverso collegio. Tale circostanza non determina, tuttavia, la violazione del disposto dell'art 96 c.p.a., che impone di decidere con una sentenza le impugnazioni

proposte avverso la medesima decisione: la ratio della citata norma, infatti, è quella di evitare il conflitto tra giudicati, e tale esigenza è stata assicurata, nel caso presente, dalla assegnazione dei vari ricorsi alla medesima udienza e dalla loro trattazione contestuale.

20.1. Si evidenzia, inoltre, che la riunione dei processi non è stata imposta dalla presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma solo dall'opportunità di definire in maniera uniforme impugnazioni di per sé scindibili, aventi ad oggetto la medesima sentenza e questioni in parte sovrapponibili. Per tale ragione si deve escludere che la definizione unitaria di tutti i ricorsi, con la medesima decisione, fosse imposta dalla necessità di assicurare l'effetto utile della decisione nei confronti di tutti i soggetti interessati.

21. Sempre in via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità dell'intervento del CODACONS in quanto tale soggetto, con l'ordinanza collegiale n. 3214 del 30 giugno 2017 era già stato estromesso dal giudizio d'appello, definito con la sentenza della cui revoca si tratta: trattasi di ordinanza avente, in parte qua, natura decisoria ma all'evidenza non più soggetta a mezzi di impugnazione.

22. È ammissibile l'intervento di Nihao S.r.l., ricorrente incidentale nel ricorso n. 4067/2019 per la revocazione della medesima sentenza. Con particolare riferimento alla posizione della Nihao S.r.l. la giurisprudenza ha affermato che *“Al soggetto, che ha già proposto autonomo ricorso per revocazione avverso la sentenza recante rigetto del ricorso da lui proposto, non può essere negato di proporre contemporaneamente un intervento adesivo nei confronti di una parallela impugnazione di altro partecipante, atteso che l'intervento svolto in tale qualità, e precisamente di cointeressato all'impugnazione, in tanto è consentito in quanto non sia eluso l'onere da essa derivante e dunque purché l'intervento sia esercitato nel rispetto del termine decadenziale per proporre tale impugnazione.”* (Consiglio di Stato sez. V, 16/03/2016, n.1041). Nel caso di specie non vi è alcuna elusione dell'onere di

impugnazione poiché la società Nihao S.r.l. ha proposto tempestivo ricorso incidentale avverso la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1618/2019: si tratta del ricorso pendente al n.r.g. 4067/2019.

23. Con il primo motivo di revocazione si denuncia l'omessa pronuncia, per errore di fatto, sui seguenti motivi d'appello ritualmente sollevati, avverso la sentenza sfavorevole del T.R.G.A.

23.1. In particolare con il primo motivo d'appello la decisione del Giudice a quo veniva criticata per il fatto che non sarebbe stato considerato che al momento del rilascio del titolo autorizzatorio - poi dichiarato decaduto con l'atto impugnato del 15.04.2016, in quanto l'esercizio si trovava in un raggio di 300 m da un asilo, un parco giochi nonché da tre differenti istituti scolastici, considerati, ai sensi dell'art. 5bis della L.P. n. 13/1992 luoghi sensibili - erano inesistenti siti sensibili posti entro i 300 metri dall'esercizio commerciale;

23.2. Con il terzo motivo la decisione del Giudice a quo veniva criticata in ordine alla mancata valutazione del contrasto tra la Legge Provinciale di riferimento (e gli atti oggetto di impugnazione innanzi al TAR) e le norme di cui al D.L. 13.08.2011 n. 138, in considerazione del *“necessario contemperamento del principio di liberalizzazione delle attività commerciali con interessi di tutela che rilevano preminente attenzione e salvaguardia, quali sono indubbiamente quello alla tutela della salute e quello posto a salvaguardia del fine di utilità sociale delle iniziative economiche...”* La normativa provinciale avrebbe eliminato su tutto il territorio provinciale un intero comparto imprenditoriale, quello della raccolta del gioco lecito.

23.3. Con il quarto motivo di ricorso la decisione del Giudice a quo veniva criticata per aver escluso qualsiasi distonia anche in relazione all'articolo 6 della Legge 11.11.2011 n. 180, che prevedeva, in l'obbligo in capo a Stato, Regioni, Enti locali ed Enti pubblici di: i) valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari

sulle imprese, prima della loro adozione; ii. applicare criteri di proporzionalità e gradualità *“qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese”*; iii. consultare *“prima dell’approvazione di una proposta legislativa...destinata ad avere conseguenze sulle imprese”* le *“organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese”*.

24. Il secondo motivo di revocazione è volto a contestare il travisamento del contenuto della consulenza tecnica a firma del Prof. Cesare Pozzi.

24.1 Ad avviso della ricorrente da un’attenta lettura dell’elaborato del consulente tecnico emergerebbe, infatti, una valutazione di inadeguatezza della normativa provinciale rispetto agli scopi prefissati dal legislatore; si legge infatti nella consulenza a firma del Prof. Pozzi che *“Gli esiti finali, in sostanza, potrebbero essere contrastanti con gli obiettivi prefissati dalla norma, rimarcandone in questo senso la sua inefficacia”* a causa degli effetti negativi che la disciplina potrebbe avere sui c.d. giocatori patologici sui quali l’offerta si concentrerebbe. L’elaborato, inoltre, avrebbe mostrato perplessità anche in relazione all’efficacia dissuasiva della disciplina in esame nei confronti dei giocatori c.d. occasionali e sociali, ed in particolare i giocatori ricompresi nella fascia 18-34 anni: *“In effetti, in ragione della diffusione del canale online per il consumo di prodotti di gioco, particolarmente evidente per i consumatori/giocatori nella fascia 18/34 anni e dell’elevata elasticità incrociata fra apparecchi VLT e AWP e altri prodotti di gioco che riguardano in particolare proprio la domanda dei consumatori occasionali, si può ragionevolmente supporre che la raccolta del gioco legale relativa a questi ultimi possa non ridursi rispetto a quanto auspicato (a meno di non ipotizzare che decidano di rivolgersi ad altre forme di svago e intrattenimento o, appunto, a forme di gioco di gioco illegali).”* La CTU inoltre avrebbe evidenziato il rischio che la legge provinciale incentivi il ricorso al gioco illegale: *“Un ultimo tentativo di riflessione riguarda infine la relazione fra la contrazione dell’offerta legale di gioco e prevenzione del gioco illegale rispetto alla possibilità che la minore capillarità degli esercizi dedicati possa fornire occasione per una crescita*

*di spazi per il gioco illegale*” (punto 5, pagg. 48 e 49 della relazione del consulente tecnico d’ufficio). Infine ad avviso della ricorrente la crescita della percentuale di giocatori con profili di rischio da moderato a severo nel biennio 2017-2018, rispetto al biennio 2007-2008, dimostrerebbe l’inefficacia della misura del distanziometro (introdotta nel 2010) ed i suoi effetti nocivi sulla popolazione.

24.2. Anche in relazione al c.d. effetto espulsivo la ricorrente ritiene che un’attenta lettura dell’elaborato peritale avrebbe condotto il Consiglio di Stato a conclusioni diverse. Si legge infatti nella CTU che *“In effetti i margini interpretativi possono arrivare a produrre scelte che generano un’interdizione assoluta”* (punto 2, pag. 14 della relazione del consulente tecnico d’ufficio) e ciò alla luce dell’indeterminatezza dei concetti contenuti nella legge provinciale.

24.3. In conclusione ad avviso della ricorrente la consulenza tecnica d’ufficio avrebbe fatto emergere almeno tre aspetti sintomatici di una possibile violazione dell’art 41 della Costituzione:

- I. la disfunzionalità della normativa provinciale rispetto ai fini dichiarati
- II. l’alterazione significativa del segmento di mercato
- III. la totale discrezionalità della quale è investito l’organo attuatore, idonea a generare un potenziale effetto espulsivo per le imprese operanti nel settore.

Di tali aspetti il Consiglio di Stato non avrebbe tenuto conto a causa di un’errata comprensione del contenuto della CTU, incorrendo in un errore di fatto sub specie del travisamento dei fatti.

25. Tutto quanto sopra premesso e ricordato, il Collegio ritiene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto nessuno dei vizi denunciati rientra nella nozione di “errore di fatto” rilevante ai sensi dell’art 395 c.p.c. n. 4).

25.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, occorre premettere che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ammette la possibilità di esperire il rimedio

della revocazione per errore di fatto in caso di omessa pronuncia su domande o eccezioni di parte: *“Il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un'omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum”*. (Consiglio di Stato sez. II, 19/01/2021, n.580). Tuttavia, affinché l'omessa pronuncia si traduca in errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art 395 n. 4 c.p.c., essa deve derivare da un errore percettivo del giudice, il quale non deve essersi reso conto dell'esistenza della domanda o dell'eccezione di parte.

25.2. In tal senso:

- Consiglio di Stato sez. VI, 11/04/2022, n.2642: *“In tema di revocazione, l'omessa pronuncia su una censura deve essere ricondotta all'errore di fatto revocatorio, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza e risulti chiaro che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima.”*;
- Consiglio di Stato sez. IV, 06/04/2021, n.2754: *“L'errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l'errore di percezione sull'esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell'omessa pronuncia su una censura o su un'eccezione”*;
- Consiglio di Stato sez. III, 21/05/2021, n.3963: *“L'errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione”*;
- Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2021, n.6758: *“Ai fini dell'errore di fatto revocatorio l'omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l'omesso esame del motivo è stato frutto di un'erronea convinzione circa l'inesistenza del motivo stesso, che invece era*

*incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice; perché l'omissione sia inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 395, n. 4, c.p.c. occorre quindi: o un convincimento manifestato in modo espresso nella sentenza, sull'inesistenza del motivo, o che dalla relativa motivazione sia possibile ricavare in modo inequivoco che il motivo non sia stato esaminato per svista percettiva che abbia fatto supporre la loro inesistenza; tali principi sono applicabili anche alle eccezioni proposte in funzione paralizzante dei motivi di impugnazione; peraltro con riguardo ad esse deve precisarsi che non sempre le eccezioni sono rimesse all'iniziativa della parte. Sono infatti tali solo quelle in senso proprio, come tipicamente la prescrizione, a cui si contrappongono le eccezioni rilevabili d'ufficio; tra queste ultime vi è l'eccezione di inammissibilità delle prove in appello ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., su cui si controverte nel presente giudizio di revocazione, che pertanto non è condizionata dall'iniziativa della parte".) Ne deriva che, qualora l'omessa pronuncia dipenda da vizi diversi dall'errore percettivo del giudice sugli atti della causa, essa non configura un errore di fatto revocatorio. Ciò accade, ad esempio, qualora dall'esame della sentenza emerga che il giudice aveva conoscenza dell'esistenza della domanda o dell'eccezione di parte, pur non essendosi espressamente pronunciato sulla stessa: <<Laddove una sentenza menzioni nella parte descrittiva in fatto un motivo di doglianza, pur se ometta di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, ciò non configura un vizio di omessa pronuncia, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza. (Consiglio di Stato sez. V, 03/06/2021, n.4225)>>".*

25.3. Non costituisce, infine, motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Consiglio di Stato sez. IV, 06/07/2022, n.5622; Cfr. anche Consiglio di Stato sez. IV, 21/04/2022, n.3022 che ha precisato che "L'errore di fatto che giustifica la revocazione di una sentenza amministrativa deve tradursi

*nell'omessa pronuncia su una censura o su un'eccezione, e non su argomentazioni proposte dalla parte a sostegno della censura o dell'eccezione.”).*

25.4. Nel caso in esame, l'analisi della sentenza non consente di rilevare alcun errore di fatto del giudice che l'avrebbe indotto a ritenere non proposti, o rinunciati, i motivi d'appello sollevati dal ricorrente. Il Consiglio di Stato, infatti, dopo aver riassunto il contenuto della sentenza di primo grado e delle principali censure sollevate dalle parti, ha dato atto dell'esistenza di motivi d'appello sostanzialmente coincidenti con quelli sollevati in primo grado (Cfr. par. 2 della sentenza impugnata: *“Avverso tali sentenze interponevano appello le originarie ricorrenti meglio indicate in epigrafe, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, sebbene adattate all'impianto motivazionale delle impugnite sentenze, e chiedendone la riforma, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, nonché l'accoglimento dei ricorsi di primo grado.”*). I motivi non espressamente esaminati, inoltre, sono stati dichiarati assorbiti dalla pronuncia (Cfr. par 10.6 della sentenza impugnata: *“Per le considerazioni tutte sopra svolte s'impone la reiezione degli appelli, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori”*).

25.5. In ogni caso, in relazione alla posizione della ricorrente è possibile rinvenire una statuizione – esplicita o implicita – in relazione a ciascuno dei motivi d'appello.

25.5.1. In particolare il primo motivo d'appello, relativo alla asserita illegittimità dell'atto decadenziale in quanto al momento del rilascio dell'atto dichiarato decaduto l'esercizio non si sarebbe trovato in vicinanza di siti sensibili, è stato esaminato dalla sentenza, sebbene non con un autonomo capo. In particolare si legge nell'impugnata sentenza, par. 10.1.3: *“In linea di diritto, giova premettere che, per un verso, l'individuazione, ad opera del legislatore provinciale, dei c.d. siti sensibili non poteva che essere effettuata per categorie generali, con una previsione normativa munita di un certo margine di indeterminatezza, immanente al carattere generale e astratto proprio degli atti normativi, e che,*

*per altro verso, la disciplina legislativa all'esame (art. 5-bis l. prov. n. 13/1992), attraverso la chiara e univoca individuazione della destinazione funzionale dei siti sensibili (istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, nonché le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza, contemplate dal comma 1-bis inserito nel citato art. 5-bis dalla l. prov. 24 maggio 2016, n. 10), è munita di un sufficiente grado di determinatezza onde escludere una restrizione dell'attività d'impresa rimessa all'arbitrio dell'amministrazione (peraltro recentemente, con il D.P.G.P. n. 505 del 29 maggio 2018 – in applicazione del principio tempus regit actum non direttamente applicabile alle fattispecie procedurali/provedimentali sub iudice –, è stata adottata una deliberazione che, per dichiarati «motivi di trasparenza e ai fini di una uniforme attuazione della disposizione normativa a livello provinciale», ha specificato quali fossero le strutture da potersi classificare come luoghi sensibili all'interno della categoria delle «strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza»).*»

25.5.2. Con il terzo motivo d'appello si denunciava il contrasto fra l'art. 5-bis, comma 1, l. prov. 13 maggio 1992, n. 13 (e gli atti oggetto di impugnazione innanzi al TAR) e le norme di cui al D.L. 13.08.2011 n. 138, in considerazione del “*necessario contemperamento del principio di liberalizzazione delle attività commerciali con interessi di tutela che rilevano preminente attenzione e salvaguardia, quali sono indubbiamente quello alla tutela della salute e quello posto a salvaguardia del fine di utilità sociale delle iniziative economiche...*”. In particolare l'appellante rilevava che nel caso di specie il contemperamento tra tali confliggenti interessi aveva avuto un esito irragionevole, eliminando di fatto l'intero comparto imprenditoriale della raccolta del gioco lecito dal territorio provinciale.

25.5.2.1. A prescindere dall'inammissibilità del motivo in quanto presentato per la prima volta in appello, il tema del bilanciamento fra libertà d'impresa e altri valori confliggenti, quali la tutela della salute dei soggetti più fragili, è stato oggetto di un'ampia valutazione da parte del Collegio nel capo di sentenza relativo all'analisi della CTU e alla compatibilità della normativa provinciale con l'art 41 della Costituzione. Il Consiglio di Stato ha escluso qualsiasi profilo di irrazionalità della normativa provinciale o di contrasto con l'art 41 Cost. alla luce della perdurante possibilità per le imprese ricorrenti di svolgere attività d'impresa in altre parti del territorio provinciale (Cfr. par. 10.1.2 e seguenti dell'impugnata sentenza), sicché nessun vizio di omessa pronuncia è ipotizzabile rispetto al motivo d'appello in esame, avente ad oggetto il medesimo bilanciamento, ancorché alla luce di un diverso parametro normativo.

25.5.3. Con il quarto motivo d'appello si denunciava la violazione dell'articolo 6 della Legge 11.11.2011 n. 180 che prevede l'obbligo in capo a Stato, Regioni, Enti locali ed Enti pubblici di: *“i. valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese, prima della loro adozione; ii. applicare criteri di proporzionalità e gradualità qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese; iii. consultare prima dell'approvazione di una proposta legislativa (...) destinata ad avere conseguenze sulle imprese le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese”*. Anche tale motivo d'appello, relativo alla legittimità della legge provinciale n. 13/92, a prescindere dalla sua inammissibilità in quanto presentato per la prima volta in appello, deve considerarsi implicitamente respinto alla luce del complessivo impianto motivazionale della sentenza nonché del richiamo operato dal Consiglio di Stato all'“assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori” (par. 10.6 della sentenza impugnata).

26. Anche il secondo motivo di ricorso di revocazione proposto è inammissibile in quanto volto a denunciare l'interpretazione che la Corte ha dato della consulenza tecnica d'ufficio, piuttosto che un travisamento dei fatti ivi accertati.

26.1. È opportuno premettere che:

- *“Non si configura il motivo di revocazione della sentenza di cui all'art. 395 c.p.c. nel caso in cui non vi sia nella sentenza impugnata travisamento dei fatti in relazione alla documentazione versata negli atti processuali, ma questa sia stata interpretata dal giudice nel quadro della decisione.”* (Consiglio di Stato sez. VI, 17/10/2000, n.5549);

- in relazione alla CTU, inoltre, *“Il giudice, quale peritus peritorum, non è vincolato a recepire le risultanze della disposta CTU, ben potendo discostarsene, attraverso un'analisi critica delle stesse che trovi riscontro in un'adeguata motivazione, vieppiù allorquando il perito esprima valutazioni giuridiche che esorbitano dai propri compiti, competendo queste ultime esclusivamente all'organo giudicante”* (Consiglio di Stato sez. VI, 29/07/2022, n.6681);

- l'errore di fatto revocatorio, di conseguenza, ricorre solo nel caso in cui il giudice, a causa di una svista, abbia travisato i presupposti fattuali sui quali la consulenza tecnica d'ufficio si basa o il contenuto della consulenza tecnica, non anche nel caso in cui il giudice si discosti motivatamente da quanto affermato dal consulente.

26.2. Nel caso di specie il capo di sentenza 10.1.4, relativo all'esame della CTU, dimostra che la consulenza tecnica è stata oggetto di attento esame da parte del Collegio, il quale ha correttamente preso atto dei fatti accertati dal consulente ed ha ritenuto di aderire alla quasi totalità delle conclusioni del CTU, salvo quanto si dirà in seguito.

26.3. La ricorrente ritiene che vi sia stato un travisamento dei fatti accertati nella CTU in relazione ai seguenti aspetti.

26.3.1. Il primo aspetto denunciato concerne il c.d. effetto escludente generato dalla legge provinciale n. 13/1992, che a suo dire sarebbe stato accertato dal Consulente ed immotivatamente negato dal Consiglio di Stato.

26.3.1.1. Sul punto occorre osservare che la Consulenza tecnica non dà per assodato l'effetto escludente, ma di fatto lo esclude, pur sollevando alcune possibili criticità dovute all'indeterminatezza dei concetti giuridici contenuti nella l.p. 13/92. In particolare a pag. 24 della consulenza si legge che *“è quindi possibile affermare che l'applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell'art 5 bis commi 1 e 1 bis della legge provinciale n. 13/1992 non determina una privazione dell'intero segmento di mercato. Tale risultato dipende, come in premessa, dalle ipotesi fatte in merito alla distanza minima e all'individuazione dei luoghi sensibili. È sufficiente modificare una sola di queste variabili per ottenere conclusioni diametralmente opposte. (...)”*. Le considerazioni del Consiglio di Stato appaiono pertanto coerenti con quanto accertato dal Consulente.

26.3.2. Il secondo travisamento denunciato dalla ricorrente riguarda il contenuto della CTU in relazione alla disfunzionalità della normativa provinciale rispetto ai fini deterrenti dalla stessa perseguiti, sia relativamente ai c.d. giocatori patologici – che subirebbero gli effetti negativi di una strategia di mercato a loro indirizzata – sia relativamente ai giocatori sociali o occasionali, rispetto ai quali non vi sarebbe alcun reale effetto dissuasivo. Anche in relazione a tale aspetto non si ravvisa alcun travisamento del contenuto della CTU.

26.3.2.1. In relazione al primo aspetto il Consulente ha osservato che, mentre nel breve termine la raccolta del gioco non dovrebbe subire variazioni significative, nel lungo periodo *“il rischio è quello di una concentrazione delle strategie degli operatori verso i giocatori problematici con la finalità di attirarne un maggior numero all'interno delle sale e con la possibilità che una parte più o meno ampia di questi possa aggravare il proprio comportamento di*

*gioco nella direzione dello sviluppo di una reale dipendenza patologica (...)" (pag. 48-49 della CTU). La sentenza impugnata si mostra consapevole di tale rischio ma motivatamente ritiene che esso possa essere arginato con interventi successivi mirati a tutela di tale specifica categoria di giocatori (Cfr. sentenza impugnata par. 10.1.5, penultimo e ultimo capoverso: "Né le considerazioni innanzi svolte possono ritenersi infirmate dalle osservazioni del c.t.u. per cui la contrazione dei segmenti di domanda da servire porterebbe inevitabilmente gli operatori degli esercizi dedicati a concentrare le proprie strategie commerciali verso i giocatori non occasionali, disposti a spostarsi per soddisfare il proprio bisogno di giocare, talché, nel breve termine, la raccolta di gioco relativa ai giocatori patologici o problematici, ovvero relativa a coloro che si caratterizzano per profilo di rischio moderato e/o severo, non dovrebbe subire per il complesso delle sale ubicate nel territorio provinciale variazioni significative, poiché tali consumatori, per i meccanismi sottesi alle dipendenze, sarebbero disposti a spostarsi anche di molto al fine di soddisfare il bisogno di gioco, con il conseguente rischio di una concentrazione delle strategie degli operatori verso i giocatori problematici con la finalità di attrarne un maggior numero all'interno delle sale e con la possibilità che una parte più o meno ampia di questi possa aggravare il proprio comportamento di gioco nella direzione dello sviluppo di una reale dipendenza patologica. Trattasi, invero, di effetti negativi nel breve periodo, da affrontare in un momento successivo con interventi adeguati incentrati sulle categorie dei giocatori problematici, mentre nella presente sede appare dirimente la non implausibile efficacia preventiva sulle categorie dei giocatori sociali/ occasionali e delle fasce giovanili, onde impedirne un'evoluzione in senso patologico nel comportamento di gioco.*

*Ne deriva l'indubbia congruità/ adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite e la mancata violazione dell'art. 41 Cost. e del principio di ragionevolezza, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale." Non vi è dunque alcun travisamento dei fatti ma, semmai, una divergenza interpretativa che, se adeguatamente motivata, rientra nel potere del*

giudice di valutare la CTU, ed in ogni caso non è censurabile con lo strumento della revocazione.

26.3.2.2. Anche in relazione all'ultimo aspetto problematico segnalato dalla ricorrente, relativo alla scarsa (o inesistente) efficacia dissuasiva delle misure in esame nei confronti dei giocatori occasionali, la CTU non offre soluzioni univoche ma si limita a segnalare, da un lato, la possibile portata dissuasiva del c.d. distanziometro, e dall'altro il rischio che la categoria di giocatori in esame possa spostarsi sui canali di gioco online o del gioco illegale (cfr. pag. 49-50 della consulenza). Sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto che il potenziale effetto dissuasivo fosse sufficiente a giustificare la misura in esame anche alla luce dell'ampia discrezionalità legislativa, censurabile solo per manifesta irragionevolezza o violazione degli altri parametri costituzionali (par. 10.1.5 della motivazione: *“Quanto al profilo dell'adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite – volte, oltre a preservare il contesto urbano dai danni alla viabilità e alla quiete pubblica, a tutelare determinate categorie di persone (giovani o soggetti in particolari condizioni sociali e psichiche) e di prevenire il gioco d'azzardo patologico, ovvero la dipendenza dal gioco – ritiene il Collegio che, nella specie, le scelte del legislatore rientrino ampiamente nei limiti della discrezionalità riservata all'attività legislativa, nella specie esercitata correttamente, attesa l'indubbia ragionevolezza della disciplina censurata, realizzando la stessa in modo plausibile il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco tramite l'introduzione di criteri distanziali di localizzazione, idonei ad arginare in via preventiva le esternalità negative dell'attività d'impresa del gioco lecito sulla salute pubblica, con ciò concretizzando, nel settore di riferimento, la clausola del mancato contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 41, secondo comma, Cost. (nella quale rientrano anche le esigenze di tutela della sanità e della salute pubblica), e superando con ciò la norma limitativa dell'attività d'impresa il vaglio positivo di ragionevolezza, nel rispetto di tale principio generale enucleabile dall'art. 3 della Costituzione.*

*Infatti, premesso che deve ritenersi assodato che lo spostamento delle sale gioco in aree periferiche e la minore capillarità nella distribuzione delle stesse comportino una riduzione significativa del gioco negli apparecchi da intrattenimento in prevalenza nell'ambito della categoria dei giocatori consumatori occasionali/sociali, si osserva che, sebbene secondo le valutazioni del c.t.u. tale categoria di giocatori sia caratterizzata da un profilo di rischio assente o basso rispetto alla possibilità di sviluppare comportamenti patologici di gioco, l'introduzione del distanziometro, sotto il profilo della tutela della salute, ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza. Siffatta interpretazione, ancorché controversa nella letteratura del settore, si muove pur sempre entro i limiti dell'attendibilità tecnico-scientifica – infatti il c.t.u., nelle relazioni peritali, dà atto che «le tre categorie di consumatori descritte [ossia, quelle del giocatore sociale, del giocatore problematico e del giocatore patologico; n.d.e.] sono spesso implicitamente o esplicitamente collocate in un continuum che va dai giocatori sociali a quelli patologici e dunque interpretate da alcuni studiosi come differenti stadi di un'evoluzione in senso patologico del comportamento di gioco che, purtuttavia, va considerata come sequenza di fasi di un processo lineare solo per alcuni soggetti», citando correlativa letteratura –, sicché alla disciplina dei criteri distanziali dai siti sensibili può essere attribuita, in modo non implausibile, un'efficacia preventiva nella lotta a fenomeni di ludopatia. Occorre, sul punto, precisare che la discrezionalità del legislatore non va confusa con la discrezionalità (amministrativa e/o tecnica) dell'amministrazione pubblica, nel senso che la prima costituisce l'esplicazione delle scelte politiche degli organi investiti del potere legislativo e trova i suoi limiti nelle sole norme sovraordinate di rango costituzionale (ed, eventualmente, nel diritto eurounitario), talché la stessa, una volta rispettati tali limiti (compresi i principi di ragionevolezza e di razionalità intrinseca), non appare ulteriormente sindacabile (in sede di giudizio di costituzionalità).»*

26.3.2.3. Infine l'affermazione secondo la quale: *“Ulteriori elementi utili a suffragio dell'efficacia del distanziometro possono trarsi dalla tabella 3.1. delle relazioni peritali, da cui emerge che la percentuale di giocatori con profili di rischio moderato e severo, nell'arco temporale 2007-2017, cresce nella fascia di età dai 15 ai 34 anni, raggiungendo nel 2017-2018 il 9,9% del totale dei giocatori, rispetto al 5,4% del 2007-2008. Ne deriva l'indubbia congruità/adequatezza dell'individuazione di siti sensibili frequentati da appartenenti alla fascia della popolazione giovanile”*, ritenuta irragionevole dalla ricorrente, non appare censurabile in questa sede, non integrando nessuno dei vizi revocatori previsti dall'art 395 c.p.c.

27. In conclusione, il Collegio ritiene, per i motivi dianzi esposti, che il ricorso per revocazione proposto deve essere dichiarato inammissibile, non apprezzandosi, nella impugnata sentenza, alcuna omissione di pronuncia sui motivi d'appello proposti dalla odierna ricorrente, né alcun “abbaglio dei sensi”, id est: errore revocatorio, che possa avere indotto il giudice a ritenere di non doversi pronunciare sui motivi d'appello proposti – che, infatti, hanno ricevuto tutti una risposta nel corpo della motivazione – o che possa avere indotto a travisare il senso di quanto riferito dal consulente tecnico; tutte le affermazioni contenute nella consulenza tecnica, inoltre, sono state puntualmente esaminate e valutate nella sentenza impugnata, la quale se ne è intenzionalmente, ma motivatamente, discostata a tratti, e, peraltro, non su fatti oggetto di accertamento, ma su opinioni espresse dal c.t.u.

28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto, lo dichiara inammissibile.

La parte ricorrente Gardasanic Ines in proprio e quale legale rapp.te della Jennifer Games di Gardasanic Ines & C e la società Nihao S.r.l sono condannati a pagare ciascuno, in favore della Provincia autonoma di Bolzano, le spese relative al presente giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ulrike Lobis

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO